

Questioni pregiudiziali

Se il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) a un avvocato debitamente iscritto al foro di uno Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizio sia contrario all'articolo 4 della direttiva 77/249/CE ⁽¹⁾ in quanto costituisce una misura discriminatoria in grado di ostacolare l'esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi.

⁽¹⁾ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 19 febbraio 2016 — Vaditrans BVBA/Stato Belga

(Causa C-102/16)

(2016/C 165/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Vaditrans BVBA

Resistente: Stato Belga

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se l'articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del medesimo regolamento, non può essere effettuato a bordo del veicolo.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, in combinato disposto con l'articolo 19 dello stesso regolamento, violi di principio di legalità penale, sancito all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾, in quanto le citate disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 non prevedono esplicitamente un divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento medesimo, a bordo del veicolo.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il regolamento (CE) n. 561/2006 consenta quindi agli Stati membri di stabilire nel loro diritto interno un divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento medesimo, a bordo del veicolo».

⁽¹⁾ GU L 102, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 364, pag. 1.
